

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Per

Dott.ssa GALVAGNO Maria Giovanna, nata a Catania il 09/11/1968 Cod. Fisc. GLVMGV68S49C351C, residente in Centuripe (EN), viale Lazio n. 127, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetto Ferrarotto (cod. fisc. FRRCT64T19C351D), giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.studioferrarotto.it

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n. 4, Firenze, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del suo dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n. 4, Firenze, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del suo dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in via degli Arazzieri n. 4, Firenze, PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

* * *

Al fine di semplificare l'attività dell'Ill.mo Tribunale adito, il presente ricorso è stato redatto e predisposto con la tecnica telematica che consente di accedere agli allegati tramite collegamento meta-testuale cliccando sull'allegato stesso con i tasti ctrl + cursore del mouse.

Premesso

Con il presente ricorso la dirigente scolastica D.ssa Galvagno Maria Giovanna rivendica il diritto al trasferimento, già con decorrenza dal corrente anno scolastico 2022/2023, presso una delle sedi indicate nella sua domanda di mobilità interregionale od anche, in subordine, presso una delle sedi resesi disponibili o comunque vacanti nel territorio della regione Sicilia.



La dirigente scolastica infatti vantava ai fini della mobilità uno specifico titolo di preferenza, ex L. 104/1992, che è stato però illegittimamente negato dall'USR Sicilia per asserita incompletezza della documentazione a supporto. La ricorrente aveva invero presentato ogni dovuta documentazione.

A seguito di tempestiva istanza di accesso agli atti, poi consegnati di recente in data 24/03/2023 ma con i dati anagrafici oscurati, è stato possibile verificare non soltanto che altri aspiranti alla mobilità hanno ottenuto il trasferimento pur avendo provato il loro diritto alla precedenza ex L. 104/1992 con le medesime modalità della ricorrente ma anche, e soprattutto, che taluni dirigenti sono stati pretermessi alla ricorrente pur avendo essi titoli di gradazione inferiore.

Peraltro, dopo il diniego del trasferimento, si sono rese disponibili, in quanto vacanti, numerose sedi scolastiche nel territorio siciliano, sicché la ricorrente potrebbe ben essere trasferita oggi in una delle suddette sedi vacanti senza intaccare in alcun modo la posizione di eventuali controinteressati.

* * *

La ricorrente, non avendo ottenuto il trasferimento richiesto, è attualmente in servizio in una sede scolastica in provincia di Siena (Istituto Comprensivo "A. Lorenzetti" di Sociville) dal che la competenza territoriale di codesto Ill.mo Tribunale adito.

Il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 414 cpc e tuttavia con riserva di proporre in corso di causa istanza cautelare.

Si tenga conto, al riguardo, che i dirigenti scolastici possono formulare domanda di mobilità soltanto allo scadere di ogni proprio incarico triennale: dal che la gravità dell'illegittimo diniego subito dalla ricorrente che si vedrebbe costretta ad attendere tre anni prima di poter formulare altra domanda.

* * *

Tanto premesso in sintesi, si espone quanto di seguito:

1) La posizione lavorativa della ricorrente

La D.ssa Galvagno Maria Giovanna è Dirigente scolastica di ruolo, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito – già Ministero dell'Istruzione - attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "A. Lorenzetti" (Cod. Mecc. SIIC80700X) di Sovicille (SI) in forza di incarico dirigenziale conferitole con D.D.G. USR Toscana n. 518 del 08/08/2022



rinnovato anche per il triennio 2022/2025 [\[A11.01\]](#) e contratto sottoscritto il 09.08.2022 [\[A11.02\]](#).

La ricorrente, vincitrice di concorso nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017), è stata assunta in ruolo nella predetta qualifica a decorrere dal 1° settembre 2019 ed ha superato con esito favorevole il periodo di formazione e prova svolto presso l'Istituto Comprensivo "A. Lorenzetti" di Sovicille (in provincia di Siena) con conseguente conferma in ruolo e riconoscimento del servizio prestato sin dal giorno dell'assunzione, come si evince dal Decreto recante prot. n. 7848 del 21/07/2020 [\[A11.03\]](#).

2) La domanda di mobilità interregionale ed il diniego del trasferimento

- premesse.

Concluso positivamente il periodo di prova, alla scadenza del contratto relativo al triennio 2019/2022, avendone diritto, la D.ssa Galvagno ha presentato domanda di mobilità interregionale cd. "in entrata" al fine di ottenere una sede nel territorio della regione Sicilia tale da consentirle di assistere l'anziana suocera affetta da grave disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992. Tale necessità è stata espressamente indicata quale titolo di precedenza.

La ricorrente indicava altresì, quale criterio di precedenza, ma succedaneo, quello del ricongiungimento al proprio nucleo familiare (ovvero al marito ed alle tre figlie).

La domanda, presentata in data 19/06/2022 corredata dei necessari documenti, è stata però ingiustamente rigettata dall'USR Sicilia che ha obiettato una generica incompletezza della documentazione circa il diritto di precedenza vantato dalla dirigente ai sensi dell'art. 33, L. 104/1992.

L'avversaria obiezione è in realtà del tutto infondata perché la dirigente ha osservato scrupolosamente tutti i requisiti formali previsti ed ha fornito ogni documento necessario. Il rifiuto del trasferimento si rivela quale vero e proprio arbitrio che ha danneggiato e danneggia tutt'ora sia la D.ssa Galvagno che il soggetto in condizioni di grave disabilità assistito dalla stessa. Nelle more la dirigente è stata costretta, pena la perdita del rapporto a tempo indeterminato, a sottoscrivere il nuovo contratto triennale di incarico con l'USR Toscana e presta ancora servizio presso l'istituto comprensivo "A. Lorenzetti" di Sociville, in provincia di Siena, pur avendo cogente necessità di



assistenza alla disabile e quindi necessità e diritto di essere trasferita.

* * *

3) La mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici per il triennio 2022/2023 – Il quadro normativo e contrattuale

La mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, secondo la disciplina formalmente vigente (art. 9, comma 4, CCNL sottoscritto nel 2010), a dispetto della recente giurisprudenza in materia di trasferimento ai sensi dell'art. 33, L. 104/1992, può essere richiesta soltanto a conclusione del triennio di incarico. Tale possibilità si è presentata per la ricorrente esattamente in occasione della mobilità per l'a.s. 2022/2023 e quindi ha presentato la relativa istanza.

In particolare, la mobilità è disciplinata dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 165/2001, dalle disposizioni contenute negli artt. 11, 13 e 20 del C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica sottoscritto l'11/04/2006, dagli artt. 7 e 9 del C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica sottoscritto in data 15/07/2010, nonché dalla disciplina derogatoria di cui all'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 e dalla Circolare ministeriale prot. n. 22253 dell'08/06/2022 [Al.04] resa in merito alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, compresa la mobilità interregionale, con decorrenza dal 1/09/2022.

Nella citata Circolare, inoltre, è espressamente chiarito che nelle suddette operazioni, oltre alla normativa legale e contrattuale richiamata, va tenuta in considerazione anche la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992.

Con riferimento specifico alla mobilità interregionale, poi, l'Amministrazione ha precisato che l'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con L. n. 25 del 28/03/2022, è recentemente intervenuto dettando disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, prevedendo che *“In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta (...)”*.

Nel caso in questione, cioè per la mobilità interregionale della ricorrente, a.s. 2022/2023, si è avuto l'assenso sia dell'USR Toscana che dell'USR Sicilia.



A fronte della predetta disposizione normativa, con Nota prot. n. 25442 del 04/07/2022 [\[All.05\]](#), ad integrazione della Circolare n. 22253 dell'08/06/2022, l'Amministrazione ha prorogato il termine di presentazione delle domande fino al 07/07/2022, al fine di consentire ai dirigenti interessati la possibilità di presentare la domanda alla luce della nuova disciplina o di rettificare quella già presentata.

Le superiori disposizioni relative alle operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici sono state comunicate anche dall'USR Sicilia (territorio presso cui la ricorrente ha richiesto la mobilità) con la Circolare prot. n. 16761 del 14/06/2022 [\[All.06\]](#) integrata dalla successiva Nota prot. n. 19239 del 05/07/2022 [\[All.07\]](#).

* * *

4) La disciplina della mobilità ed i criteri di priorità

Con riguardo alla mobilità dei dirigenti, l'art. 9 del CCNL - Area V - Dirigenza scolastica sottoscritto il 15/07/2010, rubricato *Mutamento dell'incarico*, elenca espressamente i criteri e le priorità riconosciute nei casi di particolare urgenza e di particolari esigenze familiari. Nello specifico:

"... 1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari.

Tra i casi di particolare urgenza che attribuiscono al Dirigente che ne faccia



richiesta priorità al trasferimento, rientrano i casi in cui il richiedente – come la ricorrente - fruisca dei benefici di cui alla L. 104/1992 per sé o per i propri familiari. In tal senso si legge **un espresso ed ampio richiamo all'intera disciplina della L. 104/1992 nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 22253 dell'8/06/2022 [A11.04]**, anteriore alla circolare dell'USR Sicilia: “Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992 e garantiranno una informazione sulle stesse”.

Il diritto di priorità per i soggetti beneficiari “della L. 104/92 e s.m.i. (artt. 21 e 33)” è reso ancor più esplicito nella **Circolare sulla Mobilità, n. 16761 del 14/06/2022 [A11.06]**, emanata dall'USR Sicilia.

In tale circolare i titoli di precedenza sono espressamente graduati secondo il loro ordine di priorità ed al primo posto come priorità vi è il personale beneficiario della L. 104/1992.

Si legge infatti nella riferita Circolare dell'USR Sicilia

Nell'ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni, sarà data precedenza, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

- a) Personale beneficiario della L. 104/92 e s.m.i. (artt. 21 e 33). I Dirigenti interessati dovranno presentare la relativa documentazione secondo le indicazioni contenute nell'art.4 dell'O.M. n. 45/2022 per la mobilità del personale docente, educativo e ATA a.s. 2022/23 e nel relativo vigente C.C.N.I. (...);
 - b) Personale titolare di un mandato amministrativo in corso, ai sensi della normativa vigente;
 - c) Personale che abbia la residenza nella provincia richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica dell'11/04/2006, ad esclusione della fase della mobilità interregionale;
 - d) Altri casi previsti dalla normativa vigente.
- I titoli di precedenza di cui alle lettere a) e b) opereranno con riferimento al Comune indicato.

E' precisato inoltre che a parità di condizioni:

sarà riconosciuta la priorità al Dirigente che abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta (art. 9, comma 2, lettera b) del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica dell'11/04/2006).



5) La specifica domanda di mobilità della ricorrente

Con istanza trasmessa il 19/06/2022, nel rispetto dei termini stabiliti, la D.ssa Galvagno formulava domanda di partecipazione alla mobilità interregionale per il triennio 2022/2025 [\[All.08\]](#), chiedendo di essere assegnata ad uno degli istituti scolastici o degli ambiti di preferenza ivi indicati.

In particolare, la Dirigente esprimeva le seguenti preferenze:

- ENIC82800C – I.C. “E. Fermi – Leopardi” di Centuripe (EN)
- CTIC82000E – I.C. “A. Bruno – Biancavilla” (CT)
- CTCI8BD00T – I.C. “Don A. La Mela” Adrano (CT)
- CITCI8A200G – I.C. “Can. Vincenzo Bascetta” di Adrano (CT)
- ENIC81800Y – I. OMNICOOMPRESIVO “Don Bosco – Majorana” di Troina (EN)

Nonché, a seguire e nell'ordine:

la Provincia di Enna, la Provincia di Catania ed infine tutte le province della Sicilia.

La prima preferenza, “I.C. E. Fermi – Leopardi di Centuripe”, era correttamente indicata per un istituto scolastico sito nello stesso comune di residenza dell'istante e del familiare con handicap da assistere. Per le altre preferenze venivano gradatamente indicate le scuole più vicine alla stessa residenza, a prescindere dal territorio provinciale (ad esempio: i comuni di Biancavilla e di Adrano pur ricadendo nella provincia di Catania sono più vicini al comune di Centuripe di quanto non lo sia il comune di Troina che pur ricade nella provincia di Enna).

La Dirigente, dopo aver completato la domanda indicando i propri dati anagrafici e la propria situazione professionale, allegando la relativa documentazione, rendeva altresì la prescritta dichiarazione per l'attribuzione di priorità ai sensi dell'art. 9, c.2, lett. b) del CCNL Area V – Dirigenza scolastica sottoscritto il 15/07/2010, impegnandosi, nel caso di eventuale attribuzione dell'incarico, a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere il mutamento dell'incarico per tutto il suddetto periodo.

Ed ancora, dichiarava la sussistenza di casi di particolare urgenza e di esigenze familiari ex art. 9, c. 3, del medesimo CCNL, indicando le seguenti



circostanze: **“Beneficiario di L. 104/1992 (ex art. 33), per assistenza familiare, per avvicinamento alla sede di residenza della familiare assistita”**, Infine, indicava anche la sussistenza di motivate esigenze per la mobilità interregionale, nel **“Ricongiungimento al marito e alle figlie che risiedono nella Regione Sicilia”** e la **“Scadenza del contratto”**.

A corredo della domanda, la ricorrente allegava dichiarazione personale relativa alla condizione dei propri familiari, nonché la prescritta documentazione attestante la condizione di disabilità grave della familiare assistita e la titolarità in capo alla dirigente dei benefici ex art. 33 L.104/1992 **[All.09]**.

Specificamente, alla domanda venivano allegati i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione personale, resa ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 (si veda All.09)
- 2) Dichiarazione assistenza a soggetti in condizione di disabilità grave, resa ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000
- 3) **Certificato della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, ASL Enna, del 14/06/2022, con cui è stata accertata l'invalidità in situazione di gravità, ex art. 3, c. 3, L. 104/1992, della sig. Stella Rosalia (suocera della ricorrente), non soggetto a revisione** (si veda All.09)
- 4) Dichiarazione, del coniuge e dei figli della disabile STELLA Rosalia, di non poter prestare assistenza alla disabile, resa ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 (si veda All.09)

Dai predetti documenti si evince:

- a. la titolarità del beneficio in capo alla Dirigente con carattere di unicità e conseguentemente:
- b. la sussistenza alla data di presentazione della domanda (19/06/2022) dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della priorità al trasferimento.

Infatti, l'accertamento sanitario effettuato dall'ASL di Enna, già definitivo alla data del 14/06/2022, certifica tanto la situazione di gravità della disabilità della sig.ra Stella Rosalia (suocera della ricorrente) quanto la necessità per la stessa di un'assistenza globale e permanente.

Sul punto si legge a verbale: **“... Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3) ...”** ed ancora: **“... L'interessato è portatore di handicap con**



ridotte o impedita capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997) è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) ...”.

Infine, viene altresì certificato che la superiore valutazione medica non è soggetta a revisione e che, dunque, il verbale ha valenza definitiva.

L'esito della visita, già noto ai familiari, veniva poi comunicato anche dall'INPS con Nota del 14/08/2022 [\[All.10\]](#) che la Dirigente prontamente trasmetteva all'Amministrazione (USR Toscana) il 24/09/2022 [\[All.11\]](#).

* * *

6) Operazioni di incarico - Diniego trasferimento interregionale - Difetto di motivazione.

All'esito della procedura di mobilità, con Provvedimento recante prot. n. 20192 pubblicato il 14/07/2022 [\[All.12\]](#) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia disponeva i mutamenti di incarico all'interno della Regione Sicilia decorrenti dal 01/09/2022 nonché, per quel che qui ci interessa, le mobilità interregionali in ingresso come da separato Allegato C [\[All.13\]](#), costituente parte integrante del provvedimento e contenente l'elenco dei dirigenti trasferiti con indicazioni delle sedi scolastiche a loro assegnate.

Nel suddetto elenco, tuttavia, la ricorrente Galvagno Maria Giovanna non figurava tra i dirigenti che avevano ottenuto la mobilità in ingresso e ciò malgrado la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per ottenere la mobilità interregionale in via prioritaria.

Fatta eccezione per il predetto provvedimento pubblicato sul sito web dell'Ufficio scolastico regionale, però, l'Amministrazione nulla comunicava alla Dirigente in merito alle motivazioni del diniego.

Per tale ragione, l'odierna ricorrente in data 21/07/2022 si vedeva costretta a presentare istanza di accesso agli atti all'USR Sicilia con cui chiedeva:

- di visionare gli atti relativi alla mobilità interregionale a.s. 2022/23 di cui al citato provvedimento del 14/07/2022;
- la rettifica dell'Allegato C.

L'Ufficio Scolastico, con Provvedimento prot. n. 23536 del 12/08/2022 [\[All.14\]](#), autorizzava l'accesso agli atti richiesto dalla Dirigente ma previa illegittima richiesta di oltre 400,00 euro di costi (che la ricorrente rifiutava di corrispondere così non ottenendo a quella data alcun accesso) e con il medesimo provvedimento, per la prima volta, comunicava genericamente



quanto segue:

*“... In merito al mancato accoglimento della Sua istanza di mobilità interregionale in entrata per la Regione Sicilia, si ribadisce **che i posti alla stessa destinati sono stati attribuiti secondo i criteri di precedenza precisati nella circolare USR Sicilia prot. n. 16761 del 14.06.2022 e nel medesimo provvedimento prot. n. 20192 del 14.07.2022.***

In particolare, il chiesto titolo di precedenza ex lege 104/1992 quale referente unico di affine di 1° grado non è stato riconosciuto, in quanto non adeguatamente supportato documentalmente, sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e di quanto precisato nella citata circolare USR Sicilia.

Per quanto sopra, si denega l'istanza di rettifica delle effettuate operazioni di mobilità interregionale in entrata per l'a.s. 2022-23...”.

L'Amministrazione si limitava laconicamente a comunicare che il titolo di precedenza richiesto dalla Dirigente non sarebbe stato “*adeguatamente supportato documentalmente*” ma nulla precisava o chiariva in proposito, impedendo alla dirigente di comprendere nel dettaglio le effettive ragioni del diniego.

Sotto tale profilo il provvedimento di diniego della mobilità è già di per sé viziato:

Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, “... **La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto di limiti della discrezionalità** allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscano l'ampiamiento...” [T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/07/2022, n.8971].

Non solo: “... **La motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata (...);** sicchè:



il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. n. 241/1990) e, per questo, un **presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.” [T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 05/05/2022, n.711].**

Si veda anche T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 07/06/2022, n.7372.

In tutta evidenza nel caso di specie dove si ravvisa senz'altro una carenza assoluta di motivazione.

Il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente è pertanto illegittimo. E lo è ancor più ove si consideri che, ad un'attenta verifica, la documentazione allegata dalla ricorrente alla sua domanda di mobilità era ed è del tutto completa ed idonea a comprovarne i requisiti di priorità.

* * *

7) L. 104/1992 – Illegittimo disconoscimento della documentazione – sussistenza dei requisiti e diritto al titolo di precedenza.

L'USR Sicilia nella sua pur generica motivazione non poneva in dubbio che l'assistenza a familiare con handicap costituisce titolo di precedenza.

Il predetto titolo di precedenza è infatti pacificamente previsto nella regolamentazione in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici che assistano parenti o affini disabili ed è espressamente richiamato, come si è detto, anche nella Circolare dell'USR Sicilia n. 16761 del del 14/06/2022 [si veda il già indicato All. 6_] dove, sotto la rubrica “TITOLI DI PRECEDENZA” si fa riferimento, alla lettera a), al personale beneficiario di L. 104/92, artt. 21 e 33. Quindi, atteso il pieno rinvio ai citati articoli della legge 104/92, il titolo di priorità spetta:

- al dirigente portatore di disabilità personale (art. 21 citato);
- al dirigente che assista un parente o un affine entro il secondo grado che sia disabile in condizione di gravità, e ciò secondo il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 33 citato.

La ricorrente, per come precisato, dichiarava e comprovava di assistere la propria suocera (affine di primo grado).



* * *

Per l'individuazione della documentazione a supporto soccorre, a sostegno della ricorrente, la medesima Circolare 16761/2022 dell'USR Sicilia dove, sempre sotto la rubrica TITOLI DI PRECEDENZA, alla lettera a) è precisato che ai soli fini dell'individuazione della documentazione a corredo dell'istanza i dirigenti scolastici devono fare riferimento alle indicazioni "contenute nell'art.4 dell'O.M. n. 45/2022 per la mobilità del personale docente, educativo e ATA a.s. 2022/23 e nel relativo vigente C.C.N.I."

Ebbene, l'OM 45/2022 per la mobilità dei docenti [A11.15] prevede, all'art. 4, punto 5, lett. a), che per documentare lo stato di disabilità è sufficiente la certificazione rilasciata dalle Commissioni Mediche funzionanti presso le ASL ed inoltre prevede, a maggior favore per gli interessati, che la suddetta documentazione (cioè, la sola certificazione delle Commissioni Mediche) possa intervenire entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di mobilità; ed ancora, sempre a maggior favore, che qualora non intervenga entro il suddetto termine di 45 gg. dall'inoltro della domanda di mobilità, l'interessato possa documentare la condizione di disabilità con certificazione rilasciata da medico specialista nella patologia denunciata.

La ricorrente ha quindi prodotto valida e sufficiente documentazione: infatti, la D.ssa Galvagno ha esattamente prodotto la Certificazione della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, ASL di Enna, attestante lo stato di disabilità grave, ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, della sig.ra STELLA Rosalia, suocera della ricorrente.

E' qui appena il caso di ricordare che la condizione di disabilità grave ex art. 33, comma, 3, implica la necessità di assistenza continua e globale.

Ha inoltre prodotto, unitamente alla domanda di mobilità e come da istruzioni dell'OM sulla mobilità dei docenti: **a)** autocertificazione ex Dpr 445/2000 con cui dichiara di dover assistere la suddetta Stella Rosalia e di impegnarsi a comunicare l'eventuale ricovero della disabile presso strutture o istituti specializzati; **b)** autocertificazione ex Dpr 445/2000 del coniuge e dei figli della predetta Stella Rosalia con cui gli stessi dichiarano di non poter prestare assistenza alla loro parente, di non fruire personalmente dei benefici ex L. 104/1992 e di individuare nella persona di Galvagno Maria Giovanna "quale persona per prestare assistenza alla Signora Stella Rosalia, in quanto affine di I Grado (nuora)"; **c)** copia dei documenti di tutti i soggetti interessati; **d)**



dichiarazione in autocertificazione ex Dpr 445/2000 sulla composizione del proprio nucleo familiare. Si veda a tal riguardo l'allegato 8 al presente ricorso (Domanda di mobilità con documenti allegati).

La documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della sua domanda di mobilità interregionale era senz'altro completa e comunque **sussisteva il suo diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità ai sensi dell'art. 33, L. 104/1992.**

Inoltre, si osserva che:

- la ricorrente vantava un ulteriore titolo di precedenza, consistente nel ricongiungimento al proprio nucleo familiare (ed anche al riguardo ebbe a produrre idonea e sufficiente documentazione);
- la posizione della ricorrente – nel caso di eventuale parità di condizioni con altri aspiranti - andava valutata prioritariamente avendo formulato l'espresso impegno a permanere nella sede richiesta per almeno due incarichi consecutivi.

* * *

8) Disparità di trattamento nella valutazione della documentazione e ulteriore elemento di illegittimità

La ricorrente ha soltanto di recente ottenuto, in data 24 marzo 2023 [si veda la relativa PEC dell'USR Sicilia, [All.16](#)] gli atti concernenti le domande di mobilità [[All.17](#)] degli altri aspiranti, con relativa documentazione allegata ma con oscuramento dei dati anagrafici e di residenza degli istanti.

Esaminata la suddetta documentazione è stato possibile appurare che vari soggetti hanno provato il proprio diritto alla priorità ex L. 104/1992, e quindi hanno ottenuto il trasferimento, allegando alla loro domanda esattamente la stessa tipologia di documentazione a suo tempo prodotta dalla D.ssa Galvagno: cioè, la Certificazione della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap presso l'ASL competente.

E' questo il caso dei dirigenti:

- Alesci Francesca (si veda alle pagine 22 e 23 del riferito All. 17);
- Baretta Maria Tiziana (si veda a pagina 45 del riferito All. 17);
- Bonardelli Michele (si veda a pagina 79 del riferito All. 17).

Tutti i suddetti dirigenti hanno ottenuto il trasferimento (si veda l'All. 13) proprio in ragione del loro diritto di precedenza ex L. 104/1992, comprovato con la medesima tipologia di documentazione che invece non è stata –



illegittimamente – ritenuta valida per la D.ssa Galvagno.

Al riguardo si precisa che con il presente ricorso non si intende porre in discussione la posizione ed il trasferimento dei suddetti dirigenti Alesci, Baretta e Bonardelli; si vuole invece evidenziare, con riferimento alla documentazione da essi prodotta e ritenuta valida dall'USR Sicilia, l'illegittima e immotivata disparità di trattamento che l'Amministrazione convenuta ha adottato in danno della ricorrente.

* * *

9) DIRITTO AL TRASFERIMENTO.

Se l'USR Sicilia non avesse illegittimamente disconosciuto il diritto di precedenza della dirigente, la dott.ssa Galvagno avrebbe senz'altro ottenuto il trasferimento.

Infatti lo stesso USR Sicilia, nella nota del 12/08/2022 [si veda il già indicato [All.14](#) al presente ricorso] con cui dava un primo riscontro alla richiesta di accesso agli atti ha espressamente dichiarato che l'istanza di mobilità della dirigente non era stata accolta perché i posti disponibili erano stati attribuiti secondo i criteri di precedenza dettati nella Circolare 16761/2022 dello stesso USR e che non essendo stato riconosciuto il titolo di precedenza della ricorrente ex L. 104/1992 essa non aveva avuto accesso al trasferimento.

La negazione del titolo di precedenza ha quindi determinato la negazione del trasferimento.

La suddetta nota di riscontro dell'Amministrazione va inevitabilmente intesa nel senso che qualora fosse stato riconosciuto il titolo di precedenza la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento.

Infatti tra i dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento interregionale nel territorio della regione Sicilia diversi fra essi avevano un titolo di precedenza di gradazione inferiore rispetto alla precedenza ex L. 104/1992.

10) Dirigenti trasferiti con titoli di gradazione inferiore

In particolare, hanno ottenuto il trasferimento, presso una delle sedi indicate dalla ricorrente nella sua istanza di mobilità, pur non potendo essi vantare titoli peggiori rispetto a quelli della D.ssa Galvagno, i seguenti dirigenti scolastici:

Consalvo Matilde Maria;

Costanzo Mariacristina;

Lo Piccolo Benedetto;



Oliveri Giuseppe.

Le loro posizioni vanno esaminate specificamente, qui premettendo ancora l'ordine dei titoli di precedenza stabilito nella più volte citata Circolare USR Sicilia n. 16671 del 16/06/2022 (si veda l'All_6), e cioè:

- a) "Personale beneficiario della L. 104/1992";
- b) "Personale titolare di un mandato amministrativo in corso", cioè mandato elettorale o analogo;
- c) Personale che abbia la residenza nella provincia richiesta ma ad esclusione della fase della mobilità interregionale, quindi ad esclusione della fattispecie in discussione;
- d) Altri casi previsti dalla normativa vigente.

Esaminiamo quindi le singole posizioni dei dirigenti con titoli inferiori rispetto a quello della ricorrente e che pur tuttavia hanno ottenuto il trasferimento:

Consalvo Matilde Maria

Ha ottenuto il trasferimento presso l'I.C.S. "Giovanni Paolo II" di Belpasso, in provincia di Catania (si veda il documento All_13).

Nella sua domanda di mobilità - contenuta alle pagine da 103 a 107 del documento [All.17](#) consegnato dall'USR Sicilia e che per comodità viene prodotta anche separatamente [[All.18](#)] - si legge che non è in scadenza di contratto: infatti indica come *"anni di servizio nell'attuale istituzione scolastica" "n. 1 anno e 7 mesi (al 31/08/2022) ossia dal 25/01/2021"*.

Ciò significa che la sua domanda di mobilità non avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

Si legge altresì che non ha assunto l'impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi di tre anni ciascuno presso la sede di eventuale trasferimento.

Quale titolo di possibile precedenza indica il suo ricongiungimento al marito, ufficiale della Marina Militare, trasferito d'ordine in una sede di servizio nel territorio del Comune di Messina.

Ma tale titolo di precedenza è inferiore a quello dei titolari dei benefici ex L. 104/1992 ed è graduato, nella riferita Circolare USR Sicilia, alla lettera d): "Altri casi previsti dalla normativa vigente".

Costanzo Mariacristina

Ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto scolastico "N. 2 Marconi" di



Sant'Agata di Militello, in provincia di Catania.

Nella sua domanda di mobilità - contenuta alle pagine da 108 a 113 del documento All.17 consegnato dall'USR Sicilia e che per comodità viene prodotta anche separatamente [\[All.19\]](#) - si legge che non ha assunto l'impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi di tre anni ciascuno presso la sede di eventuale trasferimento.

Si legge inoltre che il trasferimento viene richiesto per generiche esigenze personali e per altrettanto generiche esigenze professionali.

Nella medesima istanza la dirigente dichiara sarebbe beneficiaria di L. 104/1992 in condizione di gravità ma non produce alcun documento a supporto di tale asserito beneficio. Quindi non è possibile considerarla titolare di priorità ex L. 104/1992.

Nella documentazione allegata all'istanza di mobilità si rinviene invece una dichiarazione in autocertificazione con cui la dirigente attesta di essere stata eletta il 12 giugno 2022 nel Consiglio della Quarta Circoscrizione del Comune di Messina.

Quindi, a tutto voler concedere, la dirigente Costanzo Mariacristina poteva vantare soltanto la precedenza che nella Circolare dell'USR Sicilia è indicata alla lettera b): "Personale titolare di un mandato amministrativo in corso", inferiore al beneficio ex L. 104/1992 che spettava invece alla ricorrente.

Ma è persino dubbio che potesse vantare tale sua inferiore precedenza poiché non ne fa cenno nell'istanza e perché non produce alcuna documentazione, fatta salva la dichiarazione in autocertificazione.

Lo Piccolo Benedetto

Ha ottenuto il trasferimento presso l'I.C. Rettore F. Evola di Balestrate, in provincia di Palermo.

Tale dirigente però non era in scadenza di contratto, sicché non avrebbe potuto presentare alcuna domanda di mobilità. Infatti nella sua domanda di mobilità - contenuta alle pagine da 178 a 181 del documento All.17_ consegnato dall'USR Sicilia e che per comodità viene prodotta anche separatamente [\[All.20\]](#) - si legge: "scadenza incarico dirigenziale 31/08/2023".

Non ha assunto l'impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi di tre anni ciascuno presso la sede di eventuale trasferimento.

Quali esigenze ovvero criteri di precedenza dichiara di essere titolare di L.



104/1992 per assistere il proprio genitore, ma non produce alcuna documentazione a riguardo.

Dichiara infine di essere titolare di un mandato amministrativo in corso. Nella documentazione che allega si rinviene una nota del Comune di Balestrata che attesta l'avvenuta elezione di detto Lo Piccolo quale consigliere comunale.

Quindi, anche nel caso del dirigente Lo Piccolo, a tutto voler concedere (ma non era in scadenza di contratto) il solo criterio di precedenza da assumere in eventuale considerazione è il suo mandato amministrativo in corso: titolo di precedenza inferiore a quello della ricorrente.

Oliveri Giuseppe

Ha ottenuto il trasferimento presso l'I.C. "Giovanni Philipppone" di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento.

Nella sua domanda di mobilità - contenuta alle pagine da 227 a 230 del documento [All.17](#) consegnato dall'USR Sicilia e che per comodità viene prodotta anche separatamente [\[All.21\]](#) - egli Non assume l'impegno a permanere per almeno due incarichi consecutivi di tre anni ciascuno presso la sede di eventuale trasferimento.

La sua posizione è analoga a quella del Lo Piccolo. Infatti dichiara sia di avere diritto ai benefici ex L. 104/1992, per assistenza al nonno, ma senza produrre alcuna documentazione al riguardo; sia di avere in corso un mandato amministrativo: vi è in atti una nota del Comune di Lucca Sicula con cui si attesta che il detto Oliveri è presidente del Consiglio Comunale dal 25 giugno 2018.

Anche in tal caso, a tutto voler concedere, il solo criterio di precedenza è quello del mandato amministrativo in corso, inferiore al diritto di precedenza della ricorrente.

Inoltre, il mandato amministrativo in questione decorrendo dal giugno 2018 è ovviamente in scadenza nel maggio 2023 (2018 - 2023), cioè prima della conclusione del corrente anno scolastico. A stretto rigore non avrebbe dovuto essere assunto in considerazione.

* * *

In conclusione, il trasferimento della ricorrente avrebbe dovuto essere disposto prioritariamente rispetto, quantomeno, alle sopra esaminate posizioni di dirigenti scolastici che non avrebbero nemmeno potuto presentare domanda di trasferimento perché non in scadenza di contratto o



che comunque avevano titoli di precedenza inferiori.

Non vi è dubbio pertanto che il diniego del trasferimento della D.ssa Galvagno è stato illegittimo.

* * *

Ritenuto il diritto della ricorrente, il suo trasferimento può ben essere disposto anche senza incidere sulle posizioni di eventuali controinteressati poiché nel territorio dell'USR Sicilia si è avuta una duplice sopravvenienza di sedi vacanti, come di seguito esposto:

11) SOPRAVVENIENZA DI SEDI VACANTI E/O PRIVE DI DIRIGENTI

Prima sopravvenienza:

Ancor prima dell'inizio del corrente anno scolastico 2022/2023 sono emersi nel territorio della regione Sicilia numerose sedi scolastiche vacanti, cioè prive di dirigenti scolastici titolari di sede. Tali sedi sono state assegnate in "reggenza" a dirigenti già titolari presso altre sedi.

In particolare, per quanto concerne il territorio della Provincia di Enna, dove ricade il comune di Centuripe (luogo di residenza del soggetto disabile da assistere), **l'USR Sicilia – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, con propria nota del 31.08.2022 [All.22]**, ha espressamente indicato ben 7 (sette) **sedi vacanti** di cui una proprio nel comune di Centuripe: **I.C. "E. Fermi – Leopardi" di Centuripe**. Le altre sedi sono nei comuni di Assoro, Pietraperzia, Nicosia, Agira e Troina.

La sede dell'I.C. di Centuripe è stata assegnata in reggenza alla dirigente scolastica Grazia Lo Presti, titolare presso l'I.C. "Mazzini" di Valguarnera (EN). Pertanto, si chiede condannarsi le Amministrazioni convenute a disporre l'immediato e concreto trasferimento della ricorrente presso una delle sedi vacanti e assegnate in reggenza nel territorio della provincia di Enna.

Seconda sopravvenienza:

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9499/2022 del 2/11/2022 [All.23], ha rigettato le domande di ben 24 dirigenti scolastici che avevano ottenuto con riserva la qualifica di dirigenti nonché, sempre con riserva, l'assegnazione di una sede di servizio nel territorio della regione Sicilia.

A seguito di detta pronuncia l'USR Sicilia, di recente, ha disposto l'estromissione dal ruolo dirigenziali di tutti i soggetti che avevano ottenuto l'incarico con riserva.



Si sono quindi rese vacanti altre 24 sedi di dirigente scolastico nel solo territorio della regione Sicilia.

* * *

Tanto esposto e ritenuto la ricorrente Galvagno Maria Giovanna come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di:

- Riconoscere e dichiarare:

Il diritto di essa ricorrente alla mobilità ovvero al trasferimento interregionale presso una delle sedi nel territorio della regione Sicilia indicate nella sua domanda di mobilità, secondo l'ordine di priorità esposto nella medesima domanda;

- conseguentemente **Condannare il Ministero dell'istruzione e del Merito**, in persona del suo ministro e leg. rappr. pro tempore, nonché **l'USR Sicilia**, in persona del suo direttore e leg. rappr. pro tempore, a disporre l'immediato e concreto trasferimento della ricorrente presso una delle suddette sedi, da individuarsi secondo l'ordine prioritario esposto nella domanda di mobilità;

In subordine:

- **Riconoscere e dichiarare** il diritto della ricorrente al trasferimento interregionale presso una delle sedi vacanti nel territorio della provincia di Enna o, in ulteriore subordine e gradatamente, nei territori della provincia di Catania e delle altre province siciliane, con priorità per la sede dell'I.C. "E. Fermi – Leopardi" del Comune di Centuripe;

- conseguentemente **Condannare il Ministero dell'istruzione e del Merito**, in persona del suo ministro e leg. rappr. pro tempore, nonché **l'USR Sicilia**, in persona del suo direttore e leg. rappr. pro tempore, a disporre l'immediato e concreto trasferimento della ricorrente presso una delle suddette sedi vacanti, secondo l'indicato ordine di priorità.

-Con **vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.**

* * *

Si allegano:

A) PROCURA ALLE LITI

1) Incarico triennio 2022/2025 - D.D.G. USR Toscana n. 518 del 08/08/2022



- 2) Contratto di assunzione triennio 2022/2025
- 3) Decreto DG Galvagno n. 7848 del 21/07/2020 USR Toscana – Superamento periodo di prova e conferma in ruolo
- 4) Circolare ministeriale prot. n. 22253 dell'08/06/2022
- 5) Nota ministeriale prot. n. 25442 del 04/07/2022
- 6) Circolare USR Sicilia prot. n. 16761 del 14/06/2022
- 7) Nota prot. n. 19239 del 05/07/2022
- 8) Domanda di mobilità della Ricorrente e relativi allegati
- 9) Dichiarazione personale dei familiari e documentazione attestante la disabilità grave e titolarità benefici ex art. 33 L.104/1992
- 10) Nota INPS del 14/08/2022 – Comunicazione esito visita Stella Rosalia
- 11) Trasmissione ad USR della Nota INPS
- 12) Provvedimento Mobilità USR Sicilia prot. n. 20192 del 14/07/2022
- 13) Allegato C) al Provvedimento prot. n. 20192 del 14/07/2022 – Elenco dei trasferimenti
- 14) Provvedimento USR Sicilia prot. n. 23536 del 12/08/2022
- 15) O.M. Mobilità docenti n. 45-2022
- 16) PEC 24/03/2023 di trasmissione atti della procedura di mobilità
- 17) Istanze complete della procedura di mobilità USR Sicilia
- 18) Istanza di mobilità Consalvo Matilde e relativi allegati
- 19) Istanza di mobilità Costanzo Mariacristina e relativi allegati
- 20) Istanza di mobilità Lo Piccolo Benedetto e relativi allegati
- 21) Istanza di mobilità Oliveri Giuseppe e relativi allegati
- 22) NOTA USR SICILIA - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, per REGGENZA sedi vacanti, del 31.08.2022
- 23) Sentenza Consiglio di Stato 9499/2022
- 24) Ccnl 11.04.2006 Area V Dirigenza scolastica.

* * *

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €. 259,00.

Catania/Siena, 18.04.2023

Avv. Concetto Ferrarotto

